# Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

*Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici ubicata in via Toniolo in Comune di Istrana (Tv) - località Pezzan.*

1. La discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici è ubicata nel Comune di Istrana (Tv) - Località Pezzan in via Toniolo insiste nell'area catastalmente censita come di seguito illustrato:

| Comune | Foglio | Mappali |
|---|---|---|
| Istrana | 5 | 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99, 122, 565, 566, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585 |
| | 13 | 95, 96, 103, 136, 576, 577 |
| Paese | 16 | 415, 417 |

## Gestione della discarica

2. La gestione delle attività di discarica in fase post operativa deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione approvato con la succitata DGRV n. 1235 del 08.05.2007 di approvazione del piano di adeguamento al D.Lgs. 36/2003.
3. Il Gestore è tenuto a mantenere in essere la recinzione perimetrale ed a provvedere alle necessarie manutenzioni.
4. Il gestore deve adottare modalità e frequenze di asportazione del percolato tali da garantire che il battente dello stesso nei pozzi non superi i valori soglia di un metro previsto dal PMC e il battente del liquido sottotelo deve essere tenuto al livello minimo possibile compatibilmente con la tipologia delle pompe esistenti. Il percolato prodotto dalla discarica potrà essere raccolto, prima dell'invio tramite autobotti ad impianti esterni di trattamento autorizzati, nei 16 serbatoi in vetroresina già realizzati ed individuati nella planimetria B22 allegata alla domanda di riesame dell'AIA del 01.04.2026.

5. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
6. Devono essere garantiti l'efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti differenziali della superficie del corpo di discarica.

## Emissioni in atmosfera

7. il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione di gas e comunque per il periodo necessario come indicato all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2003.
8. Il biogas prodotto deve essere inviato prioritariamente alla torcia di emergenza ed in subordine al biofiltro. I punti di emissione in atmosfera, come individuati nella tavola, sono di seguito identificati:

| Punto di emissione | Altezza dal suolo | Sezione uscita | **Fasi e dispositivi tecnici di provenienza** | **Sistema di trattamento** | **Monitoraggio in continuo emissioni** |
|---|---|---|---|---|---|
| Torcia | 4.01m | | | | NO |
| Biofiltro | | 3.7X2.24m | Gas di discarica | Miscela vegetale calibrata (compost verde, corteccia di latifoglie) | NO |

9. I valori limite di emissione delle torce sono sostituiti, ai sensi dell'art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006, dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento delle torce, come individuati nel PMC approvato.
10. All'atto della disattivazione della torcia per il venir meno delle condizioni minime di funzionamento il Gestore dovrà effettuare specifiche campagne di monitoraggio della qualità dell'aria. Tali campagne dovranno prevedere la misura e l'analisi di tutti i parametri del biogas previsti dal PMC. Le modalità operative di tali campagne, ivi compresi il numero e l'esatta ubicazione dei punti di monitoraggio, dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV.
11. L'utilizzo del biofiltro è autorizzato in presenza di una produzione di biogas inferiore a 0.001 $Nm^3/m^2/h$. Di tale circostanza dovrà essere data comunicazione a Regione, Provincia ed ARPAV
12. Con cadenza semestrale il Gestore dovrà verificare, ad esempio effettuando misurazioni di velocità sulla superficie scoperta del biofiltro tramite cappa statica, se si siano prodotte corsie preferenziali. In caso di rilevazione di differenze significative sulla superficie, la biomassa filtrante dovrà essere rimescolata in modo da interrompere le corsie preferenziali e ripristinare una filtrazione omogenea sull'intero plenum. Di tali interventi di controllo e manutenzione deve essere mantenuta traccia nel quaderno di registrazione dei controlli di esercizio di cui all'Art. 28, comma 2 della L.R. n. 3/2000.

## Controlli e monitoraggi ambientali

13. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato.
14. La riduzione delle frequenze di monitoraggio delle acque sotterranee potrà essere adottata a seguito di un'accertata diminuzione della produzione di percolato, su specifica richiesta del Gestore e previo nulla osta della Regione, acquisiti nel merito i pareri della Provincia di Treviso e di ARPAV.
15. I rapporti tecnici periodici dovranno essere trasmessi entro il 31 di agosto per il primo semestre ed entro il 28 di febbraio per il secondo semestre di ciascun anno. Tutti i parametri analizzati dovranno essere espressi

in forma grafica; dovranno altresì essere rappresentate le correlazioni tra i parametri analitici ricercati nelle acque di falda con quelli del percolato, rappresentando l'andamento nel corso del periodo di post gestione anche della produzione di percolato in relazione al livello di falda ed alle precipitazioni meteoriche.

16. Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del PMC dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, il Gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAV, entro il **28 febbraio** di ciascun anno, una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, completa di tutte le informazioni sui risultati del programma di monitoraggio e controllo, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03. Tale relazione deve contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteo-climatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.
17. In considerazione del fatto che il PMC fa riferimento a procedure ed elenchi che fanno parte del Sistema integrato di Gestione Qualità e Ambiente (UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001), i documenti citati dovranno essere costantemente aggiornati, segnalando le eventuali integrazioni e/o modifiche nei report annuali.
18. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
19. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso ed all'ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC.

## Prescrizioni Finali

20. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del Tecnico Responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV e al Comune di Istrana, accompagnata da Curriculum Vitae e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
21. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV e al Comune di Istrana, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
22. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore secondo le previsioni dell'Art. 13, comma 6-bis del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.